# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1363)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1981**

## Norme di aggiornamento agli importi di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 100 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per i lavori il cui importo non superi detto limite ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1° | fino a . . . . . | L. | 80.000.000 |
| 2° | » » . . . . . | » | 130.000.000 |

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3° | fino a . . . . . | L. | 200.000.000 |
| 4° | » » . . . . . | » | 350.000.000 |
| 5° | » » . . . . . | » | 700.000.000 |
| 6° | » » . . . . . | » | 1.500.000.000 |
| 7° | » » . . . . . | » | 3.000.000.000 |
| 8° | » » . . . . . | » | 6.000.000.000 |
| 9° | » » . . . . . | » | 8.000.000.000 |
| 10° | oltre . . . . . | » | 8.000.000.000 ». |

Art. 3.

Le iscrizioni nell'albo effettuate secondo l'importo prima della data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate per le varie classifiche in conformità della tabella stabilita nel precedente articolo.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1 miliardo e 500 milioni e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

Art. 5.

I certificati di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si intendono aggiornati di diritto in conformità alle classifiche secondo gli importi indicati dall'articolo 2.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*